

Imprese non residenti. Stabili organizzazioni in Italia

Redditi oltreconfine con credito allargato

Paolo Ludovici

■ Con la **circolare 9**/E del 5 marzo 2015 l'**agenzia delle Entrate** ha illustrato la disciplina del **credito d'imposta** per i **redditi prodotti all'estero**.

Uno dei punti critici della circolare è affrontato dal paragrafo 8.1, in cui si precisa che il credito di imposta è riconosciuto anche alle stabili organizzazioni in Italia di imprese non residenti. Il risultato non è in discussione, ma non altrettanto l'iter logico che sembrerebbe discendere esclusivamente dal principio convenzionale di non discriminazione (articolo 24(3) del modello di Convenzione Ocse).

Nella realtà, la stessa conclusione può essere raggiunta anche solo sulla base delle norme nazionali. Infatti:

- ❶ l'articolo 165 del Tuir è inserito tra le cosiddette «disposizioni comuni» e, pertanto, è applicabile anche ai soggetti non residenti nel territorio dello Stato;
- ❷ l'articolo 165 si applica ogniqualvolta «alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero»;
- ❸ l'articolo 152 del Tuir dispone che per le società e gli enti commerciali non residenti concorrono alla formazione del reddito imponibile solo i redditi prodotti nel territorio dello Stato e tra questi ricomprende i redditi prodotti tramite le stabili organizzazioni situate in Italia;
- ❹ ancorché si considerino come prodotti nel territorio dello Stato sulla base di una lettura «lineare» dell'articolo 23 del Tuir, questi redditi si qualificano altresì come prodotti all'estero sulla base della lettura a specchio del medesimo articolo 23. Ad esempio, se la stabile organizzazione in Italia concede finanziamenti a una società francese, gli interessi attivi sono attribuibili alla stabile

organizzazione in Italia e pertanto da un lato si considerano come redditi d'impresa prodotti in Italia ai fini dell'imposizione e, dall'altro, secondo il principio del trattamento isolato del reddito, si qualificano come redditi prodotti in Francia ai fini del foreign tax credit.

Su queste basi, non appare condivisibile nemmeno l'affermazione secondo la quale l'imposta estera detraibile non può eccedere quella che sarebbe stata applicata a una società italiana qualora avesse invocato il trattato contro la doppia imposizione tra l'Italia e lo Stato della fonte. Si pensi al caso di un reddito di fonte statunitense che, se percepito da una società italiana, sconterebbe un'imposta estera del 15% e che, se percepito dalla stabile organizzazione italiana di una società non residente, sconterebbe negli Usa l'imposta del 30%: secondo la circolare, l'imposta estera scomputabile sarebbe comunque limitata al 15 per cento. In base alla norma interna italiana, tuttavia, ciò che conta ai fini della concessione del credito d'imposta è che la somma pagata all'estero si qualifichi come «imposta sul reddito» e sia effettivamente dovuta in ragione della normativa dello Stato della fonte. Ogni altra considerazione perde rilevanza e si presta anche a valutazioni di segno opposto: se la casa madre della stabile organizzazione può invocare un trattato più favorevole rispetto a quello stipulato dall'Italia (ad esempio, in quanto appartenente a un'impresa residente nel Regno Unito), la stabile organizzazione verserebbe in Italia imposte maggiori di quelle dovute da un'omologa società italiana. Il tutto, però, a parità di imposta complessivamente dovuta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

